

Modifiche al regolamento n. 138 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli silenziosi adibiti al trasporto su strada (QRTV) in relazione alla loro ridotta udibilità

Modifiche del regolamento n. 138 pubblicato nella GU L 9 del 13 gennaio 2017

Comprendenti:

Supplemento 1 alla versione originale del regolamento — Data di entrata in vigore: 10 ottobre 2017

Serie di modifiche 01 — Data di entrata in vigore: 10 ottobre 2017

Il punto 1 è così modificato:

«1. OGGETTO

Il presente regolamento si applica, in relazione alla loro udibilità, ai veicoli elettrici di categoria M e N che possono essere azionati in modalità normale, in retromarcia o almeno con una marcia avanti senza motore a combustione interna in funzione (¹).»

Il punto 2.7 è così modificato:

«2.7. “funzione di pausa”: meccanismo che consente al conducente di bloccare il funzionamento di un AVAS;».

Il punto 6.2.6 è così modificato:

«6.2.6. Funzione di pausa

È vietata qualsiasi funzione di pausa di cui al punto 2.7.»

Il punto 11 è così modificato:

«11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 11.1. Al fine di verificare la conformità della pista di prova come descritto nell'allegato 3, punto 2.1.2, del presente regolamento, la norma ISO 10844:1994 può essere applicata in alternativa alla norma ISO 10844:2014 fino al 30 giugno 2019.
- 11.2. A decorrere dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 01, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutare il rilascio o il riconoscimento di un'omologazione a norma del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 01.
- 11.3. A decorrere dal 1° settembre 2019 le parti contraenti che applicano il presente regolamento non sono obbligate a riconoscere le omologazioni rilasciate per la prima volta dopo il 1° settembre 2019 a norma del presente regolamento nella sua versione originale.
- 11.4. Fino al 1° settembre 2021 le parti contraenti che applicano il presente regolamento riconoscono le omologazioni rilasciate per la prima volta antecedentemente al 1° settembre 2019 a norma del presente regolamento nella sua versione originale.
- 11.5. A decorrere dal 1° settembre 2021 le parti contraenti che applicano il presente regolamento non sono obbligate a riconoscere le omologazioni rilasciate a norma del presente regolamento nella sua versione originale.

